

COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Affari sociali
Disabilità e inclusione

Il Capo Unità

Bruxelles, 7/12/2016
EMPL/C3/DD/ck

Sig.ra Giuliana Avv. Aliberti
Via degli Avignonesi, 5
00187 Roma Tel.
Italia
Email: avvgiulianaaliberti@libero.it

Oggetto: Denuncia CHAP(2016)485

Gentile Signora Aliberti,

La prego di scusarci per il ritardo involontario con cui rispondiamo alla Sua lettera di denuncia, dovuto ad un forte aumento del nostro carico di lavoro negli ultimi mesi.

Dopo attenta disamina della Sua denuncia, si è giunti alla conclusione che l'articolo 6 del Decreto legislativo 151/2015 non risulta violare il diritto dell'Unione, nel caso di specie la direttiva 2000/78/CE, sulla base delle seguenti considerazioni.

La direttiva 2000/78/CE¹ vieta la discriminazione basata, tra l'altro, sulla disabilità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro². Tale direttiva è stata recepita in Italia, segnatamente mediante il Decreto legislativo n. 216 del 2003, modificato successivamente³.

La direttiva autorizza misure nazionali in materia di azione positiva, come quelle relative al contingente di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. L'articolo 7 della direttiva stabilisce in particolare quanto segue: "Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento *non pregiudica* il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro."

Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità previste dal citato articolo 7 della direttiva possono, a condizione che continuino a soddisfare le prescrizioni della direttiva, disciplinare le modalità concrete delle misure nazionali in materia di azione positiva, incluse la natura di tali misure (quote o altro), le persone aventi diritto (ad esempio, grado di inabilità al lavoro) e le condizioni di ammissibilità (compresa la modalità di assunzione: chiamata nominativa o numerica).

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:it:HTML>

² Cfr. gli articoli 2 e 3 della direttiva.


³ http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/comparative_analysis_2013_en.pdf

In tali circostanze non è possibile ravvisare nel caso di specie alcuna violazione della direttiva relativamente al divieto di discriminazione sulla base della disabilità né della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenuto conto del fatto che la direttiva costituisce espressione concreta del principio di non discriminazione ivi sancito.

Visto quanto precede, non è nostra intenzione proseguire l'esame della denuncia. Qualora non dovessimo ricevere da parte Sua, entro quattro settimane dall'invio della presente, ulteriori elementi da cui si possa desumere una violazione del diritto dell'Unione europea, la pratica relativa alla Sua denuncia sarà archiviata.

Sono spiacente di non poterle essere di maggiore aiuto in questa occasione.

Voglia gradire i nostri più distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Emmanuelle Grange